

STATUTO

COLLE DI NISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUGLIONESI CB VIA GALTERIO 23

Numero REA: CB - 107728

Codice fiscale: 01423930708

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto con raccolta n. 368

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Guglionesi, la Società Cooperativa denominata "COLLE DI NISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, nei modi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può aderire, nei limiti di legge, ad un gruppo cooperativo paritetico.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La società si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità

rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il

territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La società intende realizzare i propri scopi sociali attraverso l'organizzazione di attività agricole per l'insediamento nel lavoro di soggetti svantaggiati nonché attraverso attività produttive principalmente nel settore della produzione e della trasformazione di prodotti agricoli, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori. I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della società ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.

In relazione a ciò la società può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- aziende agricole in proprietà o in affitto;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e/o acquistati;
- attività agrituristiche e connesse, equiturismo;
- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
- attività di manutenzione di verde pubblico o privato;
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;
- aziende venatorie, attività di allevamento e commercializzazione di fauna selvatica di ogni genere a soggetti privati o pubblici compresi prodotti di artigianato derivanti da tale attività;
- attività commerciali, aventi ad oggetto prevalentemente prodotti per l'agricoltura, per la zootecnia e suoi derivati;
- assistenza tecnica, produttiva e commerciale agricola diretta ai paesi esteri.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Ai sensi dell'art. 10 n. 8, del D.L.vo n. 460 del 4 dicembre 1997, la società è in ogni caso considerata Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS.

Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali; b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti stabiliti dalla legge; c) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente, o indirettamente, dei servizi socio sanitari ed educativi prestati dalla società cooperativa. Possono altresì essere soci, nei limiti di legge, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa (art. 4, secondo comma, Legge 381/1991). Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa. Art. 6 (Domanda di ammissione) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto; d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	

clausola arbitrale di cui infra.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- * del capitale sottoscritto;

- * della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- * del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o

liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.
- La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- a) nel caso di cui all'art. 2531 c.c.;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, ove esistente, o dal rapporto mutualistico;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione;
- d) nel caso dell'articolo 2286 del codice civile;
- e) nel caso di cui all'articolo 2288 comma primo, del codice civile;
- f) nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione, da parte dello stesso organo, al socio di rimuoverne, ove possibile la causa.

La delibera di esclusione va comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al socio che nei sessanta giorni può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al

rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma del codice civile, il tutto nei limiti delle disposizioni previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

SOCI VOLONTARI

Art. 15 (Requisiti)

Ai sensi dell' art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 16 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;

- indicazione della propria attività di lavoro;

- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci operatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 17 (Obblighi)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 7; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 10, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci operatori.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 19 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società

senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 21 (Ristorni)

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, delibera sulla ripartizione di ristorni ai soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso la ripartizione dei ristorni va effettuata proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi

mutualistici.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545 sexies codice civile.

ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte in ogni caso con metodo assembleare.

Art. 23 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Sono salve le norme di legge che prevedono quorum costitutivi

e/o deliberativi diversi con disposizione inderogabile.

Art. 25 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 26 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia Amministratore o Sindaco della società. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente; in assenza di costoro, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, eletti con decisione dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della decisione.

Art. 29 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi

componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni

dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati con decisione dei soci; in caso contrario gli amministratori rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a ricorrere alla decisione dei soci rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 32 (Compensi agli amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori.

Art. 33 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratore unico o il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare, nei modi di legge, avvocati e procuratori nelle liti attive e passive

riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità

giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'amministratore unico o il Presidente, quest'ultimo previa apposita delibera, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Organo di controllo)

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

CONTROVERSIE

Art. 35 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie tra i soci e tra i soci e società, o tra i soci e organo amministrativo, che abbiano ad oggetto:

- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;

- la validità delle deliberazioni assembleari, sono devolute ad un Collegio Arbitrale da incardinarsi e funzionare in forza degli artt. 34-37 del D. Lgs. 5/2003, nonchè in forza di quanto disposto nel presente statuto, ed in forza di quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di arbitrato rituale. Il Collegio sarà composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Il Collegio decide secondo diritto e nel termine di tre mesi dalla sua costituzione salvo una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla vigente normativa.

Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni inderogabili di legge in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai

soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

26, lett. c);

– al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica – Regolamenti)

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, la società deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile

contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Pietro Ciarciaglino, Franco Molinaro, Tonia Capocefalo, notaio Claudia Oliva - segue impronta del sigillo.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL DPR N.445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.